

Assistenti sociali e segreto professionale

Elena Merlini

Un dovere etico,
riconosciuto
anche in ambito
deontologico
e giuridico

I concetti di «riservatezza» e di «segreto professionale», vissuti dall'assistente sociale prioritariamente come dovere etico, hanno ormai un riconoscimento sia in ambito deontologico che giuridico. È indubbio che a sostegno del senso di riservatezza e di segreto professionale vi sia il rapporto di fiducia che si instaura fra l'assistente sociale e l'utente, e quindi il riconoscimento e il rispetto della dignità della persona.

Il *Codice deontologico degli assistenti sociali* (aggiornato e approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine a Roma il 6 Aprile 2002) pone un insieme di norme a garanzia della qualità e serietà dell'intervento dell'operatore, rafforzandone la sua professionalità. Il capo III del titolo III del *Codice* prende in considerazione la riservatezza e il segreto professionale, evidenziandone valenza e funzionalità differenti.

Il concetto di «riservatezza» fa riferimento principalmente alla gestione della relazione professionale, quindi al modo dell'operatore di rapportarsi all'utente, alla necessità di creare un clima di fiducia, di rispetto reciproco, dato da un atteggiamento non intrusivo, volto soprattutto a trovare la condivisione nelle proposte di progetto di aiuto.

L'atteggiamento di riservatezza

L'atteggiamento di riservatezza si concretizza, trovando tutela giuridica, nella protezione dei dati raccolti durante il rapporto professionale. L'operatore sociale nell'esercizio del suo ufficio dovrà attenersi alle norme dettate dal d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento e protezione dei dati personali, e in virtù di ciò dovrà porre particolare attenzione nel raccogliere e conservare le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso della relazione professionale.

Nel *Codice deontologico dell'assistente sociale*, all'art. 23, si legge: «la riservatezza e il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente». Per «normativa vigente» si deve intendere, oltre alle disposizioni del Codice penale e di procedura penale, che in seguito vedremo approfonditamente, anche le disposizioni contenute nella legge n. 241/90, che sancisce il diritto di accesso alla documentazione della pubblica amministrazione, tutelando il diritto dell'utente e/o del cittadino alla trasparenza degli atti. Questo principio è presente anche nel *Codice deontologico*, che all'art. 13 afferma che l'assistente sociale deve consentire agli utenti e ai clienti, o ai loro rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda.

Il concetto di «segreto professionale»

Si può definire invece il concetto di «segreto professionale» come l'obbligo a non rivelare quanto si è conosciuto in ragione della propria professione, quindi principalmente nell'ambito della relazione professionale. Tale obbligo sul piano giuridico è sancito e riconosciuto dalla legge 3 aprile 2001, n. 119, con riferimento all'assistente sociale, e dalle norme del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice della privacy*); la sua inosservanza è sanzionata dall'art. 622 del Codice penale.

La legge n. 119/01, all'art. 1, estende agli assistenti sociali l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 249 del Codice di procedura civile e 200 del Codice di procedura penale e le garanzie previste dall'art. 103 del Codice di procedura penale per il difensore.

L'applicazione dell'art. 200 del Codice di procedura penale agli assistenti sociali significa che è estesa anche a loro (oltre che ai ministri di confessioni religiose,

agli avvocati, ai medici ecc.) la non obbligatorietà a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ufficio o professione, salvi i casi in cui, dice l'articolo, abbiano l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. Prima di specificare questi casi, e altresì per comprendere meglio il tenore della legge, è importante soffermarsi sulla definizione di «pubblico ufficiale» e su quella di «incaricato di pubblico servizio».

Secondo l'*art. 357 del Codice penale* sono «pubblici ufficiali» coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il pubblico ufficiale che svolge una funzione amministrativa concorre alla formazione della volontà dell'ente di appartenenza esercitando poteri autoritativi e certificativi. Secondo l'*art. 358 del Codice penale*, invece, sono «incaricati di pubblico servizio» coloro che, a qualunque titolo, prestano appunto un pubblico servizio.

L'attività di pubblico servizio è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, vale a dire dei poteri autoritativi e certificativi. È escluso lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**L'assistente sociale
è un incaricato di
pubblico servizio**

Veniamo ora all'*art. 200 del Codice di procedura penale* e al richiamo, ivi contenuto, all'*art. 331 del Codice di procedura penale*, il cui titolo così recita: «Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio». In virtù di questo articolo, l'obbligatorietà della denuncia da parte dell'assistente sociale (quale incaricato di pubblico servizio), e di conseguenza l'obbligatorietà di riferire all'autorità giudiziaria, sorgono qualora nell'esercizio delle sue funzioni l'assistente sociale abbia notizia di un fatto che costituisce *reato perseguibile d'ufficio*.

Va precisato che, sempre secondo il dettato normativo dell'*art. 200 del Codice di procedura penale*, secondo comma, se il giudice ha motivo di dubitare della fondatezza della dichiarazione resa dall'assistente sociale per esimersi dal deporre, provvede agli accertamenti necessari; e se ne risulta realmente l'infondatezza, ordina la deposizione del testimone.

La facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al giudice su quanto conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge

La relazione tra l'obbligo di segretezza e l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria emerge chiaramente anche nel *Codice deontologico degli assistenti sociali*, dove all'art. 25 del capo III si legge: «L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al giudice e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, *salvo i casi previsti dalla legge*».

È evidente qui il richiamo all'art. 200 del Codice di procedura penale, all'art. 331 del Codice di procedura penale di cui si è già parlato, e altresì agli artt. 361 e 362 del Codice penale e all'art. 9 della legge n. 184/83 e successive modiche (quest'ultimo articolo sancisce l'obbligo di riferire al più presto, da parte del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio e dell'esercente un servizio di pubblica necessità, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, della situazione di abbandono di minori di cui si è venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio).

Gli artt. 361 e 362 del Codice penale sanzionano, invece, l'omessa denuncia di reato rispettivamente da parte del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, precisando che tale disposizione sanzionatoria non si applica qualora il reato di cui si tratta sia perseguibile a querela della persona offesa. Con riferimento all'incaricato di pubblico servizio, la disposizione non trova applicazione per i responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio sociale.

Un ulteriore richiamo al principio di legge per cui l'assistente sociale è obbligato, in certi casi, a rivelare fatti appresi nell'esercizio della professione è contenuto nell'art. 27 del *Codice deontologico*, che recita: «L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, *salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi*: rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; richiesta scritta e motivata dei

**L'obbligo del
segreto d'ufficio**

legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione; rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale».

Oltre al segreto professionale, di cui sinora si è parlato, l'assistente sociale è vincolato anche al segreto d'ufficio. Ciò è disposto dall'art. 28 del *Codice deontologico degli assistenti sociali*, ma soprattutto dall'art. 201 del Codice di procedura penale, che con riferimento alla deposizione dei pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di pubblico servizio sancisce l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti, salvo i casi in cui abbiano l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (evidente richiamo all'art. 331 del Codice di procedura penale, di cui si è già parlato).

Ancora, la violazione del segreto d'ufficio da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che, violando doveri inerenti alle funzioni e al servizio, *rivelano notizie d'ufficio che devono rimanere segrete* è sanzionata dall'art. 326 del Codice penale.

Perché si abbia la violazione, la notizia rivelata deve essere segreta per disposizione normativa o dell'autorità referente e anche per consuetudine. È ipotizzabile da parte dell'autorità giudiziaria la contestazione della violazione del segreto d'ufficio anche qualora l'incaricato tenga una condotta omissiva.

Per concludere, mentre il segreto professionale è fondamentalmente a tutela della relazione fiduciaria professionale, il segreto d'ufficio è a tutela dell'ente di appartenenza, della pubblica amministrazione, e al contempo degli stessi operatori, avendo lo scopo di vincolare le informazioni conosciute in ragione del proprio ufficio.